

ALLEGATO 6

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA [M5C2I2.1]

Obiettivo M5C2-12: T2-2026: Entro il 31 marzo 2026 completamento di tutti gli interventi di rigenerazione urbana

PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA PER VIA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEI COMUNI DI FOLIGNO (PG) E DI MATERA.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO.

LOTTO _____ – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO.

TRA

SPORT E SALUTE S.P.A. , società per azioni costituita in forza dell’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n.138, convertito con legge 8 agosto 2002.n.178 e modificata ai sensi del comma 629 e seguenti dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, con sede legale in Roma, Via Lauro de Bosis ,15 , capitale sociale € _____, i.v., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 07207761003 , (di seguito, "**Sport e salute**"), in persona di _____ , giusta _____

E

_____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito anche solo "**Appaltatore**");

OPPURE

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria/capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio costituito con la mandante/consorziata _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___[EVENTUALE (ripetere per ogni operatore economico mandante/consorziato), e la mandante/consorziata ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, [in caso di RTI: giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____] (di seguito nominato, per brevità, anche “**Appaltatore**”).

Sport e salute S.p.A. e l'Appaltatore sono di seguito designate anche, disgiuntamente, come “**Parte**” e, congiuntamente, come “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- a) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 5 Componente 2.3 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” si pone l'obiettivo di implementare progetti di Rigenerazione urbana finalizzati a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, per migliorare la qualità del decoro urbano e il contesto ambientale;
- b) con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021 sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- c) ai sensi dell'art. 38, comma 1-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, il “**Codice dei Contratti**”), al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, Sport e Salute S.p.A. è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere

- attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;
- d) il Comune di _____ (di seguito, anche il "**Soggetto Attuatore**"), beneficiario del contributo di cui alla precedente lettera b), in data 21/04/2022 ha stipulato un atto di convenzione con Sport e Salute al fine di definire i reciproci rapporti per l'assunzione da parte della medesima Sport e Salute del ruolo di centrale di committenza relativamente alla procedura di gara finalizzata alla realizzazione degli interventi oggetto di detto finanziamento;
- e) con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il _____ e pubblicato sulla stessa al n. _____ del __/__/__, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. ____, del __/__/__ e sul Profilo istituzionale di Sport e Salute, quest'ultima, quale Centrale di Committenza ai sensi del richiamato articolo 38, co. 1-bis, del Codice dei Contratti, ha indetto ed aggiudicato la "*Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro finalizzati all'affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana dei comuni di Foligno (PG) e di Matera*" (di seguito, la "**Procedura**") al quale il Soggetto Attuatore potrà ricorrere per l'attuazione degli interventi specificamente elencati nell'Allegato 1 al presente Accordo Quadro nei documenti di gara (di seguito "**Interventi**");
- f) la Procedura è stata suddivisa da Sport e Salute in Lotti geografici (di seguito, "**Lotti Geografici**") come di seguito indicato:

NR	DESCRIZIONE LOTTO GEOGRAFICO	CIG
1	FOLIGNO	9810361600
2	MATERA	9810138DF7

- g) all'esito della Procedura, con provvedimento n. _____ del __/__/__, il Lotto Geografico n. __ è stato aggiudicato in favore dell'Appaltatore di cui in epigrafe;
- h) la Tabella allegata come Allegato 1 al presente Accordo Quadro riporta:
- l'indicazione del Soggetto Attuatore;
 - l'elenco degli Interventi la cui realizzazione è rimessa al suddetto Soggetto Attuatore;
- i) a tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce la disciplina dei rapporti tra Sport e Salute e l'Appaltatore avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi ricompresi nel Lotto Geografico n. __, ivi incluse le modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troverà attuazione l'Accordo Quadro;
- j) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale, incluse le garanzie richieste;
- k) dalla consultazione della Banca Dati Nazionale risulta l'insussistenza in capo all'Appaltatore di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia *OPPURE*: per la stipula del presente Contratto ci si avvale della procedura d'urgenza prevista dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. nonché dall'art. 3 del D.L. n. 76/2020 c.d. Decreto Semplificazione, per cui si procede alla stipula del presente Contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, sotto condizione risolutiva ex lege del presente Accordo Quadro e dei Contratti Specifici eventualmente stipulati ed in corso di esecuzione *OPPURE* per la stipula del presente Contratto, essendo decorso dalla data di consultazione della banca dati nazionale il termine di 30 gg. di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs.n. 159/2011 e s.m.i. senza il rilascio dell'informazione antimafia, si procede ai sensi del comma 3 del citato art. 92 alla stipula del presente Contratto, sotto condizione risolutiva ex lege del presente Accordo Quadro e dei Contratti Specifici eventualmente stipulati ed in corso di esecuzione,

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI

1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare di Gara, nelle Condizioni Generali e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dalla suddetta documentazione.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata con tutti i documenti in essa richiamati o ad essa allegati (di seguito "**Documentazione contrattuale**"):
 - a) il Bando, il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali;
 - b) l'offerta, tecnica ed economica, presentata dall'Appaltatore, nonché ogni altra documentazione presentata dallo stesso in sede di gara;
 - c) [eventuale: l'atto costitutivo dell'Appaltatore in forma plurisoggettiva];
 - d) le risposte alle richieste di chiarimento;
 - e) il provvedimento di aggiudicazione;
 - f) la Tabella degli Interventi;
 - g) le Garanzie prestate dall'Appaltatore.
3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo quadro hanno carattere essenziale.
4. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo articolo 2, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche il "**Codice dei Contratti**") e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "**Regolamento**"), dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni comunitarie e nazionali applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

5. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dalla Documentazione contrattuale definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli Interventi.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento in appalto integrato dei lavori di realizzazione degli Interventi di cui alla Tabella Allegato n. 1 al presente Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto nella Documentazione Contrattuale.
2. In particolare, costituiscono oggetto del presente Accordo Quadro e potranno costituire oggetto dei singoli Contratti Specifici a seconda del fabbisogno del Soggetto Attuatore le seguenti prestazioni alternative:
 - a) lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato (progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021;
 - b) lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) sulla base del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti.
3. Il Soggetto Attuatore potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'Intervento e nel rispetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente Accordo Quadro, l'esecuzione di servizi che, pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, non sono comprese nella Tavola "Z-2" del citato D.M. 17 giugno 2016. In tal caso, i relativi prezzi verranno definiti in contraddittorio tra le parti secondo quanto meglio indicato nella Documentazione Contrattuale.
4. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore le suddette prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.

5. L'Appaltatore si impegna sin d'ora a stipulare e ad eseguire i Contratti Specifici alle condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro e nella documentazione Contrattuale, come eventualmente integrate e/o modificate dal Soggetto Attuatore in sede di stipula dei Contratti Specifici.
6. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - che saranno dedotte nei singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.
7. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto Attuatore competente per il Lotto assegnato all'Appaltatore medesimo, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 3 e 4.
8. L'Appaltatore dichiara ed accetta che non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto Attuatore non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i;
9. Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (Building Information Modeling) di elaborati richiesti dal Soggetto Attuatore rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore medesimo se necessaria per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro (**Valore AQ**), comprensivo dell'importo stimato dei lavori e dei servizi di progettazione e della maggiorazione del 10% per Imprevisti, come indicato all'art. 1 del Disciplinare di gara, è pari a € _____ (Euro ____/__), IVA e oneri previdenziali esclusi così suddiviso:
 - a) € _____ (_____) per oneri della progettazione;
 - b) € _____ (_____) per lavori, di cui:
 - b.1) € _____ (_____) per lavori;
 - b.2) € _____ (_____) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

2. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro (Valore AQ) deve intendersi come importo massimo presunto in base al presumibile fabbisogno di prestazioni nell'arco temporale di riferimento e, quindi, non impegna il Soggetto Attuatore a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.
3. Il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà calcolato, esclusivamente in base alle attività effettivamente richieste dal Soggetto Attuatore tramite la stipula dei Contratti Specifici, come indicato al successivo art. 7.
4. I singoli Contratti Specifici potranno contenere specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25 e della normativa di volta in volta vigente.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro, tenuto conto delle finalità per le quali è aggiudicato, alla luce del termine indicato come Target dell'investimento M5C2I2.1 e delle tempistiche indicate per l'esecuzione degli Interventi, ha una durata fino al 31 marzo 2026.
Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.
2. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente comma 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività.
3. L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti anche anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.
4. Le Parti convengono espressamente che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del presente atto entro il quale il Soggetto Attuatore potrà procedere ad attivare l'Appaltatore tramite l'emissione dei Contratti Specifici.
5. L'Appaltatore, quindi, è obbligato ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che il Soggetto Attuatore attiverà mediante i Contratti Specifici emessi sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro, anche qualora le prestazioni oggetto dei Contratti Specifici si protraggano oltre tale termine.

6. I Contratti Specifici conserveranno quindi efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento e saranno regolati dall'Accordo Quadro, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro medesimo.
7. Il Soggetto Attuatore non potrà comunque procedere alla stipula dei Contratti Specifici laddove le tempistiche stimate per l'esecuzione delle prestazioni determinassero il completamento delle stesse oltre il termine indicato per il conseguimento del target relativo al [M5C2I2.1], fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.
8. In tutti i casi predetti l'Appaltatore non avrà diritto a chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 5 - CONTRATTI SPECIFICI

1. Ai fini della esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, il Soggetto Attuatore e l'Appaltatore procederanno alla stipula di appositi Contratti Specifici, redatti secondo il Format facente parte della Documentazione Contrattuale, nel quale sarà indicato, tra l'altro:
 - l'oggetto dell'appalto;
 - il dettaglio delle prestazioni;
 - tutta la documentazione tecnica messa a disposizione dal Soggetto Attuatore;
 - le Condizioni Particolari;
 - l'importo del singolo appalto;
 - le modalità di pagamento;
 - il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
 - i termini di esecuzione.
3. Fatta salva la facoltà di procedere alla consegna in via d'urgenza in conformità alla normativa vigente ed alle previsioni contenute nelle Condizioni generali, l'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
4. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

- 1.1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali e dai relativi allegati.

6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- 1.2. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n.

77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

- 1.3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021 (*i.e.* (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
- 1.4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto Specifico, è obbligato ad applicare le disposizioni normative per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione femminile e almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

6. c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

- 1.5. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici. Trattasi dell'adozione

eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

6.d) *Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone*

- 1.6. È riconosciuta al Soggetto Attuatore la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
- 1.7. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
2. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto a presentare - assumendone i relativi rischi - un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.
3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

4. L'Appaltatore riconosce che i lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per il Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
5. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori.
6. L'Appaltatore si obbliga a risarcire al Soggetto Attuatore e a Sport e Salute S.p.A. tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività di propria competenza, ivi inclusa la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

ARTICOLO 7 - IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 1, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato alle attività necessarie per eseguire le prestazioni in conformità al regolamento contrattuale.
2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione del corrispettivo previsto nel Contratto Specifico e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.
3. Si rinvia altresì a quanto previsto dalle Condizioni Generali.
4. Nell'ambito dei singoli Contratti Specifici il corrispettivo sarà determinato come segue:

- a) per quanto riguarda i lavori, il corrispettivo è determinato mediante applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore ai prezzi di cui all'art. 36 delle Condizioni Generali;
- b) per quanto riguarda i servizi attinenti alla progettazione, il corrispettivo è costituito, in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal "*compenso*" e dalle "*spese generali (spese e oneri accessori)*" ed è determinato come segue:
- il "*compenso*" sarà determinato mediante applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore alle Tariffe di cui al D.M. del 17 giugno 2016;
 - le "*spese ed oneri accessori*" saranno determinate ai sensi dell'art. 5, del D.M. del 17 giugno 2016, secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. È riconosciuta al Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto sopra, la facoltà di individuare, indicandolo nel Contratto Specifico, l'effettivo importo da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Contratto Specifico, nei limiti di importo di cui al precedente articolo 3, paragrafo 1, del presente Accordo Quadro;
- c) quanto alle eventuali ulteriori attività di supporto alla progettazione, il corrispettivo verrà determinato mediante applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore ai prezzi di cui all'art. 36 delle Condizioni Generali;
5. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei lavori in appalto integrato e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Specifico, anche se non espressamente indicate.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità indicate nello stesso e nelle Condizioni Generali.

2. Il pagamento del corrispettivo dedotto in ciascun Contratto Specifico avverrà in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro affidato e delle effettive prestazioni eseguite.
3. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità e regolare esecuzione del lavoro in appalto integrato, come meglio precisato nelle Condizioni Generali e nel Contratto Specifico.

8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore all'atto della stipula del Contratto Specifico ed effettuati con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in conformità a quanto indicato nelle Condizioni Generali e nel Contratto Specifico.

ARTICOLO 9 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

9.a) Garanzia Accordo Quadro, allegata come sub Allegato 2 al presente

Accordo Quadro

1. L'Appaltatore ha prestato la garanzia fideiussoria, di cui all'articolo 12.1 del Disciplinare, a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo mediante Polizza fidejussoria n. _____, emessa in data __/__/__, dalla compagnia _____, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € _____ (Euro _____), pari al ____% dell'importo dell'Accordo Quadro, come richiesto con la nota n. Prot. _____ del __/__/__
2. La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
3. La garanzia sarà svincolata progressivamente mano a mano che i Contratti Specifici, relativi al Lotto oggetto del presente Accordo Quadro, saranno stipulati e in ragione dell'importo relativo al singolo Contratto Specifico di volta in volta stipulato.

4. La garanzia cesserà alla stipulazione tra l'Aggiudicatario e il Soggetto Attuatore dell'ultimo Contratto Specifico relativo al Lotto oggetto del presente Accordo Quadro.
5. L'eventuale escussione della garanzia avviene a prima richiesta con atto unilaterale di Sport e Salute senza necessità di dichiarazione giudiziale.
6. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

9.b) Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative

1. In relazione a ciascun Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare le ulteriori garanzie e polizze assicurative di cui agli articoli 12.2 e 13 del Disciplinare, con le modalità e tempistiche indicate negli artt. 38 e 39 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 10 – RECESSO

1. Sport e Salute ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
2. In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi eseguiti in base ai Contratti Specifici sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dal Soggetto Attuatore, prima della comunicazione del preavviso di recesso. Ermo restando quanto indicato nelle Condizioni generali per i casi di recesso dal Contratto Specifico, si precisa che nel caso in cui il recesso operi solo con riferimento all'Accordo Quadro nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore.
3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore. Si rinvia a quanto inoltre previsto dalle Condizioni Generali.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Oltre che nei casi di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti, Sport e Salute potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile in tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro e dalla restante Documentazione contrattuale.
2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione di Sport e Salute, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile tra l'altro:
 - (a) la mancata risposta al Soggetto Attuatore entro il termine da questi stabilito per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico e/o la mancata presentazione delle garanzie a tal fine richieste;
 - (b) la mancata risposta al Soggetto Attuatore entro il termine da questi stabilito per la stipulazione di un Contratto Specifico;
 - (c) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico, qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore;
 - (d) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b) del presente Accordo Quadro;
3. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte di Sport e Salute non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che Sport e Salute e/o il Soggetto Attuatore dovessero sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.
4. Nei casi di risoluzione Sport e Salute potrà escutere la garanzia di cui al precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro.
5. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.
6. Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 12 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Ai sensi dell'art. 105, del Codice dei Contratti, è vietata la cessione dell'Accordo Quadro sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.
2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che Sport e Salute, per conto del Soggetto Attuatore, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ARTICOLO 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Sport e Salute, per conto del Soggetto Attuatore, e il Soggetto Attuatore medesimo e l'Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 - RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITA'

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare di Gara, nelle Condizioni Generali e nel Contratto Specifico, prevale l'interpretazione più favorevole per Sport e Salute e per il Soggetto attuatore, secondo l'apprezzamento discrezionale dei medesimi soggetti.
2. Qualora l'oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell'ambito di un "*Protocollo di Legalità*" in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura - UTG competente, le clausole del suddetto "*Protocollo di Legalità*" applicabili al Contratto Specifico saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.
2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'*"Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679"*.
3. Sport e Salute, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dal Soggetto Attuatore, in qualità di Titolare del trattamento.

ARTICOLO 16 - MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, anche relative alla sua validità ed interpretazione, saranno devolute alla competenza del Tribunale territorialmente competente, individuato secondo le norme del Codice di Procedura Civile, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto Specifico, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
3. Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti dei singoli Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile a Sport e Salute.
4. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico dell'Appaltatore.
5. Sono a carico dell'Appaltatore le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro.

Il presente atto, composto da n ___ facciate, è stato letto ed approvato dalle Parti che lo sottoscrivono digitalmente.

SPORT E SALUTE S.p.A.

L'APPALTATORE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- ***Allegato 1: Tabella Interventi***
- ***Allegato 2: Garanzia Accordo Quadro.***

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Art. 3 (Importo dell'Accordo Quadro);

Art. 6 (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti da PNRR);

Art. 7 (Importo dei contratti specifici);

Art. 10 (Recesso)

Art. 11 (Risoluzione dell'Accordo Quadro);

Art. 12 (Cessione dell'Accordo Quadro);

Articolo 14 (Rapporti tra le fonti della disciplina. Eventuali Protocolli di legalità);

Art. 16 (Miscellanea e foro competente).

L'APPALTATORE